

CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppino Quarantin

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Centro Veneto Servizi S.p.A., in nome proprio e per conto della controllata Centro Veneto Gestione Acque S.r.l, intende affidare incarico eventualmente rinnovabile, del servizio di consulenza e assistenza assicurativa ad un Broker, regolarmente iscritto al RUI di cui al D. Lgs. n. 209/05.

Il servizio ha indicativamente per oggetto:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Azienda è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Azienda;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Azienda ed alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite;
- i) supporto formativo del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari al periodo intercorrente dalla data di stipulazione del contratto e la scadenza del 30 Settembre 2015.

Il contratto potrà, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, essere prorogato o rinnovato nel rispetto e nei modi previsti dalla Legge.

ART.3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per l'Azienda in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

ART.4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Scopo dell'affidamento dell'incarico è ottenere le migliori prestazioni assicurative al minor prezzo; ciò costituisce la principale obbligazione per la ditta aggiudicataria ed in tal senso verrà valutata da Centro Veneto Servizi S.p.A. in corso di rapporto.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Azienda l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'Azienda autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda, né è in grado di impegnare la stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART.5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Azienda provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Azienda le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

In osservanza delle vigenti normative in materia, nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART.6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", i pagamenti saranno effettuati, a pena di nullità, mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato comunicato dal Broker. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Azienda;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'Azienda si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART.8 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere in possesso di una polizza per la Responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno Euro 3.000.000,00=.

ART.9 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione dell'Azienda; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Azienda competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato speciale purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio (in particolare rispetto a quanto previsto agli artt. 4, I co., e 7 I co.) sarà facoltà dell'Azienda risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

L'Azienda si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/03.

ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione dell'Azienda di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Lo svolgimento, parziale e/o totale, di eventuali attività marginali rispetto l'oggetto principale del servizio, per il cui svolgimento fosse ritenuto utile l'ausilio di società e/o professionisti terzi, è concesso previa autorizzazione dell'Ente Appaltante.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Padova in via esclusiva.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 792 del 28.11.1984 come modificato dal D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

**Per Centro Veneto Servizi S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento**

**Per la Società di brokeraggio:
Il Legale Rappresentante**